

STATUTO

“PAVIAPNEA Associazione Sportiva Dilettantistica”

Articolo 1: Denominazione – sede

- 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Dlgs. 460/97 è costituita un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione “Paviapnea Associazione Sportiva Dilettantistica” ed indicata come “Associazione” o “Paviapnea” nel seguito.
- 2) L'Associazione ha sede in Pavia (Pv), Via Montebellino 500/3 ed il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica dello statuto.

Articolo 2: Scopo – Oggetto

- 1) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica e non ha alcun fine di lucro. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. Opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
- 2) L'Associazione si propone di:
 - a) promuovere e sviluppare attività sportive, in particolare l'apnea subacquea e le attività ad essa legate, le discipline subacquee, il nuoto, il nuoto pinnato, la respirazione, lo snorkeling;
 - b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
 - c) organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, eventualmente agonistiche, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda della disciplina;
 - d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
 - e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
 - f) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
 - g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
 - h) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di attrezzature sportive e impianti, propri o di terzi, adibiti a campi, palestre, piscine e strutture sportive di vario genere per il migliore raggiungimento degli scopi sociali;
 - i) svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci compresa la gestione, se del caso e sussistendone i presupposti, di un posto di ristoro presso la propria sede;
 - l) promuovere attività di ricerca, studio, formazione e informazione di attività connesse alla promulgazione delle attività sportive dilettantistiche e a tutto ciò ad esse correlate;
 - m) promuovere, organizzare e gestire percorsi formativi ed educativi e di avviamento o inserimento lavorativo;

- n) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, nonché realizzare e/o gestire impianti adeguati alle attività di cui sopra.
- 3) L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
- 4) Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- 5) L'Associazione potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, tutte marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio.

Articolo 3: Durata

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati come successivamente definito all'art. 26.

Articolo 4: Soci e loro diritti e doveri

- 1) Il numero dei soci è illimitato;
- 2) I Soci si distinguono in:
- a) Soci Fondatori
 - b) Soci Ordinari
 - c) Soci Sostenitori
- 3) I Soci Fondatori:
- a) sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - b) hanno diritto di partecipare a tutte le attività organizzate da Paviapnea che richiedano una specifica certificazione d'idoneità sportiva, compatibilmente con il brevetto sportivo in proprio possesso;
 - c) hanno diritto di partecipare a tutte le attività organizzate da Paviapnea che non richiedano una specifica certificazione d'idoneità sportiva come incontri, riunioni, seminari o altro;
 - d) s'impegnano a versare le quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - e) s'impegnano a fornire certificazione d'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, o certificazione d'idoneità alla pratica sportiva agonistica dell'attività subacquea/apnea, a seconda di quanto richiesto;
 - f) s'impegnano a comunicare eventuali variazioni del proprio stato di salute che possano in qualsiasi modo arrecare pericolo a sé stessi o ad altri durante l'attività sportiva;
 - g) s'impegnano a rispettare le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'associazione, nonché i Regolamenti dei luoghi, ovunque essi siano allocati, ove si svolge l'attività dell'associazione;
 - h) godono del diritto di partecipare alle Assemblee sociali;
 - i) hanno diritto a frequentare i locali, gli impianti sociali e tutti i luoghi ove si svolge l'attività associativa, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti interni.
 - l) in caso di morosità con la quota associativa, vedono i propri diritti di Socio sospesi fino alla regolarizzazione del pagamento.

4) I Soci Ordinari:

- a) hanno diritto di partecipare a tutte le attività organizzate da Paviapnea che richiedano una specifica certificazione d'idoneità sportiva, compatibilmente con il brevetto sportivo in proprio possesso;
- b) hanno diritto di partecipare a tutte le attività organizzate da Paviapnea che non richiedano una specifica certificazione d'idoneità sportiva come incontri, riunioni, seminari o altro;
- c) s'impegnano a versare le quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) s'impegnano a fornire certificazione d'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, o certificazione d'idoneità alla pratica sportiva agonistica dell'attività subacquea/apnea, a seconda di quanto richiesto;
- e) s'impegnano a comunicare eventuali variazioni del proprio stato di salute che possano in qualsiasi modo arrecare pericolo a sé stessi o ad altri durante l'attività sportiva;
- f) s'impegnano a rispettare le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'associazione, nonché i Regolamenti dei luoghi, ovunque essi siano allocati, ove si svolge l'attività dell'associazione;
- g) godono del diritto di partecipare alle Assemblee sociali;
- h) se maggiorenni, sono titolari del diritto di voto per tutte le materie di competenza dell'Assemblea dei soci, con le limitazioni di cui all'art. 11, comma 6;
- i) se maggiorenni, con le limitazioni di cui all'art. 11, comma 8, è riconosciuto loro il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel caso siano in regola con il pagamento della quota associativa, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente o dalle norme e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni, Organizzazioni o Enti sportivi di appartenenza e non siano soggetti da parte di questi ultimi a squalifiche o sospensioni.
- l) hanno diritto a frequentare i locali, gli impianti sociali e tutti i luoghi ove si svolge l'attività associativa, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti interni.
- m) in caso di morosità con la quota associativa, vedono i propri diritti di Socio sospesi fino alla regolarizzazione del pagamento.

5) I Soci Sostenitori:

- a) s'impegnano a non partecipare alle attività sportive, quali nuoto e apnea subacquea, organizzate da Paviapnea che richiedano idoneo certificato medico
- b) hanno diritto a partecipare alle attività organizzate da Paviapnea che non richiedano un idoneo certificato medico;
- c) s'impegnano a versare le quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) s'impegnano a rispettare le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'associazione, nonché i Regolamenti dei luoghi, ovunque essi siano allocati, ove si svolge l'attività dell'associazione;
- e) godono del diritto di partecipare alle Assemblee sociali;
- f) se maggiorenni, sono titolari del diritto di voto per tutte le materie di competenza dell'Assemblea dei soci con le limitazioni di cui all'art. 11, comma 6;
- g) se maggiorenni, con le limitazioni di cui all'art. 11, comma 8, è riconosciuto loro il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel caso siano in regola con il pagamento della quota associativa, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente o dalle norme e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni, Organizzazioni o Enti sportivi di appartenenza e non siano soggetti da parte di questi ultimi a squalifiche o sospensioni.
- h) hanno diritto a frequentare i locali, gli impianti sociali e tutti i luoghi ove si svolge l'attività associativa, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti interni.
- i) in caso di morosità con la quota associativa, vedono i propri diritti di Socio sospesi fino alla regolarizzazione del pagamento.

6) L'Associazione si avvale anche delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

7) L'Associazione può, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Articolo 5: Domanda di ammissione

1) Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli;

2) Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta attraverso il relativo modulo al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

3) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria podestà. Quest'ultimo rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4) La quota associativa annuale, non frazionabile, non sarà rimborsata se, per qualsiasi causa, si dovesse sciogliere il rapporto associativo.

5) Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, sia per atto tra vivi sia mortis causa, e non rivalutabili.

Articolo 6: Decadenza dei soci

1) La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) mancato versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) perdita della qualifica di socio deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, laddove il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi predisposti; o commetta azioni o ponga in essere comportamenti ritenuti disonorevoli dall'Associazione; o, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo;

d) scioglimento dell'Associazione;

e) morte del socio.

2) Le deliberazioni prese in materia di esclusione, di cui al presente articolo comma 1 lettera c), devono essere comunicate al socio destinatario mediante comunicazione scritta e devono essere motivate. Devono inoltre essere ratificate dall'Assemblea dei soci, in seguito ad una disamina dei fatti accaduti, da svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla data di svolgimento del Consiglio Direttivo che ha deliberato l'esclusione. Il socio interessato dal provvedimento ha quindici (15) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Sino allo svolgimento di tale assemblea il socio si considera decaduto dai suoi diritti e doveri. Qualora l'assemblea dei soci richiesta non si svolga o non ratifichi, il socio sarà considerato reintegrato nei propri diritti e doveri associativi. L'esclusione, invece, diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci.

3) I Soci che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota sociale.

Articolo 7: Patrimonio

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi di attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; l'Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
- h) erogazioni liberali degli associati o dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

2) Il fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che le distribuzioni non siano imposti dalla legge.

3) L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

Articolo 8: Anno sociale

1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 9: Rendiconto economico e finanziario

1) Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il rendiconto economico e finanziario preventivo da presentare all'Assemblea degli associati.

2) Entrambi devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3) I bilanci o i rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 10: Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Consigliere;
 - h) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Articolo 11: L'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessione ordinaria e straordinaria.
- 2) La convocazione dell'Assemblea viene richiesta dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione.
- 3) La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei soci aventi diritto. In tal caso dovrà contestualmente essere proposto anche il relativo ordine del giorno. I termini di convocazione saranno fissati in un massimo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
- 4) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con un preavviso minimo di quindici (15) giorni mediante avviso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o in luogo diverso purché in Italia), le date e gli orari della prima e della seconda convocazione, ed è da affiggersi presso la sede sociale e ove si svolgano le attività.
- 5) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- 6) Solamente i soci maggiorenni ed iscritti da almeno sei (6) mesi godono del diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.
- 7) Ogni socio può rappresentare in assemblea, attraverso delega scritta, non oltre due (2) associati.
- 8) Limitatamente alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, il diritto di voto attivo e passivo è riservato ai soci che abbiano effettuato la prima iscrizione all'Associazione almeno dodici (12) mesi prima della data delle elezioni.
- 9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da un Socio regolarmente iscritto ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
- 10) L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra gli scrutatori i candidati alle medesime cariche.
- 11) Si dovrà redigere apposito verbale di ogni Assemblea firmato dal Presidente della stessa, dal segretario nominato dall'Assemblea e, se nominati, dagli scrutatori. Una copia del verbale sarà depositata presso la sede associativa a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 12: Assemblea Ordinaria

- 1) L'Assemblea Ordinaria:
 - a) Approva i rendiconti economici e finanziari consuntivi e preventivi;

- b) procede all'elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - d) approva gli eventuali regolamenti.
- 2) L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione dei rendiconti economici e finanziari.

Articolo 13: Assemblea Straordinaria

- 1) L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente dell'Associazione nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 11, comma 4.
- 2) L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ne faccia esplicita richiesta o su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci regolarmente iscritti. La convocazione avverrà nei termini e modalità previste dal precedente art. 11, commi 3, 4.
- 3) L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando un liquidatore.

Articolo 14: Validità dell'Assemblea

- 1) In prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono valide con la presenza, di persona o per delega, entro 30 minuti dalla convocazione, della maggioranza assoluta dei soci.
- 2) In seconda convocazione, da tenersi oltre le 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea Ordinaria sia quella Straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria regolarmente costituita sono valide a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti e delle deleghe in loro possesso.
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, escluse quelle relative allo scioglimento dell'Associazione, sono valide con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti e delle deleghe in loro possesso.
- 5) Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 15: Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni, nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 11, comma 8.
- 2) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- 3) Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.
- 5) La convocazione è fatta tramite comunicazione scritta ed inviata a scelta fra email, lettera o messaggistica istantanea o comunque tramite forme che diano la certezza della ricezione.
- 6) La convocazione dev'essere svolta non meno di tre (3) giorni prima dell'adunanza.
- 7) Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti ovvero, in mancanza di comunicazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

- 8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
- 10) Al Consiglio Direttivo spetta, fra l'altro a titolo esemplificativo:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
 - c) predisporre i regolamenti interni;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
 - i) fissare l'importo della quota sociale nonché di eventuali contributi a carico dei soci;
 - l) ratificare, nella prima seduta utile, dei provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Articolo 16: Sostituzione

- 1) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua/loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
- 2) Nell'impossibilità di attuare la modalità di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
- 3) Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 17: Presidente

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.
- 2) Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
- 3) Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
- 4) E' a capo del personale; assume il personale dipendente, fissandone la retribuzione e/o stipula contratti di prestazione, anche con Soci, determinandone i compensi; stipula le convenzioni e/o collaborazioni.
- 5) Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 6) In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.
- 7) Il Presidente uscente, per dimissioni o revoca, è tenuto a trasmettere regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 30 giorni dall'elezioni di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale da consegnare al Consiglio Direttivo e conservato nel Libro Verbali.

Articolo 18: Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed

in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

2) Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19: Segretario

1) Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo nella gestione amministrativa, cura il Libro Soci, il Libro Verbali.

2) Redige i verbali delle riunioni

3) Attende alla corrispondenza

Articolo 20: Tesoriere

1) Il Tesoriere provvede alla gestione e al controllo delle entrate e delle spese insieme con il Presidente.

2) Coadiuvando il Presidente nella predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale.

Articolo 21: Consigliere

1) Il Consigliere provvede alla gestione e al controllo di specifiche attività che vengono allo stesso conferite con delibera del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci, ove quest'ultima lo ritenga opportuno.

Articolo 22: Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto)

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, anche fra i non soci, resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

3) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Articolo 23: Pubblicità e trasparenza

1) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

2) Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 24: Incompatibilità

1) I componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate ai medesimi Organi, Enti o Federazioni alle quali l'Associazione aderisce non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 25: Sedi Secondarie

1) L'Associazione potrà costituire sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 26: Scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole da parte di almeno i tre quarti (3/4) dei soci.

2) In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

3) Esperita tutta la liquidazione dei beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96

Art. 27: Arbitrato e rinuncia all'azione giudiziaria

1) Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre (3) arbitri, amichevoli compositori, due (2) dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia.

2) I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C., entro novanta (90) giorni.

3) L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

Articolo 28: Norme di rinvio

1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.